



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

PROVINCIA DI VERONA

ORDINANZA

N. 38 DEL 13/06/2024

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente: divieto di vendere per asporto e somministrare bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e di detenere qualsiasi recipiente di vetro al di fuori dei pubblici esercizi e pertinenze, in occasione dell'evento denominato "Festa della Pizza e dello Sport" dal 14 al 16 giugno 2024.

IL SINDACO

PREMESSO che dal 14 al 16 giugno 2024 nel Parco Budenheim avrà luogo l'evento "Festa della Pizza e dello Sport" organizzato dall'associazione Isola Young che prevede eventi musicali, intrattenimenti gastronomici e spettacoli;

CONSIDERATO che tale iniziativa, richiamerà, presumibilmente, l'afflusso di un consistente numero di cittadini, partecipanti e pubblico;

TENUTO CONTO di quanto previsto nel Piano Operativo di Prevenzione e Sicurezza predisposto dagli organizzatori e i rappresentanti degli organi tecnici relativamente all'evento in oggetto che al punto 18 prevede il divieto di utilizzo di contenitori, bottiglie e bicchieri in vetro in tutta l'area della manifestazione;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento all'area oggetto della manifestazione dalle ore 18.00 alle ore 24:00 dei giorni 14, 15 e 16 giugno 2024 e comunque fino al termine della manifestazione.

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell' inosservanza degli ordini della autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- il D.L. n.92/2008, convertito con L. n. 125/2008;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;*

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;*

VISTI gli artt. 13 e 16 della legge 689/1981;

ORDINA

1. il divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie o bicchieri di vetro dalle ore 18.00 alle ore 24:00 dei giorni 14, 15 e 16 giugno 2024 e comunque fino al termine della manifestazione;
2. il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 – max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00.

L'inosservanza dei precetti di cui sopra, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, è punita con una sanzione amministrativa, come sopra riportato, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

RENDE NOTO CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- ◆ A norma dell'Art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n°241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro il termine di 60 (diconsi sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (diconsi centoventi) giorni, decorrenti entrambi dalla pubblicazione all'albo pretorio informatico comunale.

DISPONE ALTRESI'

che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalle Forze di Polizia che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art.12 del Decreto Legge n. 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 Aprile 2017, n.48;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio telematico per tutta la durata di validità della medesima come per legge;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa;
- al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;
- alla Questura di Verona;
- alla Stazione Carabinieri di Isola della Scala;

➤ alla Guardia di Finanza di Villafranca di Verona.



Il Sindaco
Luigi Mirandola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)